

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società --- S.p.A., presentata al Comitato per il tramite della Direzione regionale della Toscana dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, co. 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di scissione societaria.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società ai sensi dell'art. 21, co. 9, della legge n. 413 del 1991.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Premesso che:

la Società istante si occupa della commercializzazione di sementi, oli vegetali, mangimi e fertilizzanti ed è proprietaria di alcuni immobili, tutti siti ---, fra cui un magazzino utilizzato per lo stoccaggio dei fertilizzanti destinati al mercato di un'area geografica costituita dalle regioni ---

il capitale sociale ammonta a --- di euro ed è ripartito fra soci persone fisiche;

a causa di un calo dei flussi commerciali relativi alla predetta area geografica, il magazzino in questione risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze di stoccaggio e lo si vorrebbe, pertanto, utilizzare parzialmente concedendolo in locazione a terzi per lo svolgimento di altre attività;

in questo contesto si intenderebbe operare una scissione parziale proporzionale, in modo da attribuire ad una società di capitali di nuova costituzione tutti i cespiti immobiliari della società istante e gli impianti fissi ad essi connessi; la giustificazione economica dell'operazione è indicata nell'opportunità di separare l'attività commerciale in senso stretto da quella immobiliare, al fine di ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare e di concentrare l'attività caratteristica in seno alla società istante;

i soci della beneficiaria sarebbero i medesimi della scindenda; la scissione avverrebbe a valori di libro, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze; si escludono esplicitamente propositi di cessione a terzi delle quote delle due società; a seguito della scissione, la beneficiaria darebbe in locazione alla scissa, a prezzi di mercato, le porzioni immobiliari occorrenti per lo svolgimento delle attività commerciali;

il valore degli immobili e degli impianti oggetto della scissione costituirebbe il patrimonio netto della beneficiaria; quest'ultimo non verrebbe imputato integralmente a capitale, ma in parte a capitale, in parte a riserve, in modo che siano ricostituite in capo alla beneficiaria le riserve già

iscritte nel bilancio della scindenda, nelle medesime proporzioni, ad esclusione di una riserva iscritta ai sensi dell'art. 2426 n. 4 c.c. (a seguito del maggior valore attribuito ad una partecipazione societaria per effetto della valutazione con il metodo del patrimonio netto).

Considerato che, ai sensi della normativa sull'interpello presso questo Comitato (art. 21, co. 9, della legge n. 413 del 1991 e art. 5, co. 2 e 3, D.M. n. 194 del 1997), è necessaria da parte del contribuente una precisa esposizione e documentazione "del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata" e di "tutti gli elementi conoscitivi utili", ai fini "della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata" e più in generale "della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione".

Osservato che:

la giustificazione economica della scissione è essenzialmente imperniata sull'esigenza di un'utilizzazione parzialmente diversa del magazzino, che nell'istanza è indicato come deposito per lo stoccaggio dei soli fertilizzanti destinati ad una definita area geografica;

dall'istanza e dai dati di bilancio allegati si ricava che il campo di azione della società istante attiene alla commercializzazione anche di prodotti diversi dai fertilizzanti e, presumibilmente, in relazione ad ulteriori aree geografiche ed inoltre la società istante è titolare di partecipazioni in altre società, vi è un rilevante movimento commerciale (entità dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori) ed una significativa posizione di debito verso le banche; la società, infine, già utilizza mediante locazione a terzi alcuni dei propri cespiti immobiliari;

i suddetti elementi paiono indicativi di una realtà economico-imprenditoriale più ampia e articolata di quella sulla quale viene incentrata nell'istanza la scelta della scissione, ma l'assenza di un'illustrazione, seppur sintetica, di tali elementi impedisce di delineare con adeguata completezza il contesto e la strategia aziendale in cui verrebbe a collocarsi l'operazione di scissione e, dunque, la reale portata di quest'ultima.

Ritenuto quanto sopra un difetto di specificazione e documentazione di elementi delineati nell'istanza e non un'integrale mancanza di rappresentazione di elementi essenziali della fattispecie (il che comporterebbe da subito un giudizio di inammissibilità dell'istanza), il Comitato, visto il citato art. 5, co. 13, del D.M. n. 194 del 1997, fissa un termine di quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per l'integrazione dell'istanza ai sensi delle osservazioni sopra enunciate, rinviando all'esito la formulazione del definitivo parere.

Così deliberato in Roma, il 18 dicembre 2006.